

ALLEGATO 6

Indirizzi operativi per perseguire violazioni amministrative connesse al mancato rispetto della disciplina AIA in impianti di competenza statale

I. AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli indirizzi di seguito illustrati sono riferiti ai comportamenti da mettere in atto, in applicazione della Legge 24 novembre 1981, n.689, in caso si rilevi per una installazione soggetta ad AIA statale una violazione sanzionabile a livello amministrativo con pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art.29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 o del comma 3 dell'art.1 del Decreto Legge 207 del 3 dicembre 2012, convertito con modifiche dalla Legge 231 del 24 dicembre 2012.

I presenti indirizzi si osservano ove applicabili e ove non diversamente stabilito dalle norme di riferimento.

2. COMPETENZE

Trattandosi di installazioni soggette ad AIA di competenza statale, le sanzioni sono irrogate dal Prefetto competente per territorio, che ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 12, del D.Lgs. 152/06, ha i compiti dell'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della L.689/1981.

Alle attività connesse con l'accertamento, la contestazione e la notifica delle violazioni oggetto dei presenti indirizzi provvede generalmente l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), anche avvalendosi delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA e APPA) secondo modalità stabilite in apposite Convenzioni, come stabilito dall'articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06.

Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al periodo precedente, i soggetti che effettuano l'accertamento, la contestazione e la notificazione sono titolari dei poteri di cui all'art.13 della legge n.689/1981. Essi devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art.13 della legge n.689/1981 e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

3. L'ACCERTAMENTO

L'accertamento consiste nell'acquisizione da parte del soggetto accertatore della piena conoscenza della sussistenza dell'illecito amministrativo.

In alcuni casi per maturare tale piena conoscenza è sufficiente l'acquisizione e la diretta valutazione di evidenze documentali. In tal caso l'accertamento si conclude al termine della valutazione di tali evidenze.

In altre circostanze l'accertamento è effettuato direttamente durante una visita ispettiva. In tal caso si procede alla contestazione immediata al trasgressore e obbligato in solido mediante redazione *in loco* del

“verbale di accertamento e contestazione”, firmato dall’accertatore, e alla consegna *brevi manu* agli interessati.

In altri casi è possibile che la visita ispettiva (o l’acquisizione di evidenze documentali) e la relativa attività di accertamento non siano contestuali, ad esempio nel caso in cui l’accertamento richiede indagini successive per l’acquisizione di tutti gli elementi utili a valutare se la condotta rilevata sia effettivamente sanzionabile.

In particolare è possibile l’occorrenza di “accertamenti complessi” per i quali l’organo di controllo deve effettuare una valutazione unitaria dei dati acquisiti e della loro rilevanza in termini di illecito, approfondendo per gradi l’analisi della situazione, anche attraverso un confronto dialettico tra distinti uffici.

In tali casi, dopo la visita ispettiva *in loco*, si procede all’analisi della documentazione raccolta presso l’installazione, alla valutazione degli ulteriori documenti richiesti durante la visita ed inviati dal Gestore con note successive, alla valutazione degli esiti di eventuali accertamenti analitici effettuati.

La documentazione dell’attività di accertamento, in questi casi, può avvenire anche con atti intermedi, pertanto si potranno produrre prima uno o più verbali dei singoli gradi di accertamento compiuti (ad esempio verbali di ispezione, verbali fotografici, ecc.) e poi il documento conclusivo contenente la valutazione delle risultanze dell’accertamento compiuto. La data di tale documento conclusivo costituisce la data dell’accertamento, a partire dalla quale decorrono i tempi richiesti dall’art. 14 della L.689/81 per la notifica del verbale di contestazione al trasgressore e obbligato in solido.

4. IL VERBALE DI CONTESTAZIONE

Il verbale di contestazione è l’atto che informa tempestivamente (e comunque non oltre i termini di legge) il trasgressore e l’obbligato in solido degli esiti finali dell’accertamento. Tale documento deve contenere almeno le informazioni minime di seguito riportate.

- a) **Generalità del trasgressore e dell’obbligato in solido** ai sensi degli artt. 6 e 14 della L.689/1981. Va inoltre indicato se esiste una delega di funzioni.
- b) **Percorso di accertamento dell’illecito.** A riguardo si suggerisce di distinguere tra i seguenti casi.
 - 1) **Accertamento diretto e contestazione immediata** durante la visita in loco. In tal caso si deve indicare data, ora, luogo dell’accertamento, generalità dei soggetti accertatori (qualifica, nome, cognome, ente di appartenenza), circostanziare l’accertamento eseguito facendo riferimento, se necessario, ad eventuali atti tecnici compiuti che devono essere chiaramente richiamati ed allegati al verbale.
 - 2) **Accertamento successivo alla visita ispettiva in loco e contestazione differita** tramite notificazione della violazione.
In tal caso vanno indicate le ragioni per le quali non è stata effettuata la contestazione immediata. Deve inoltre essere fornita una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato (indicare l’attività ispettiva svolta in loco, i relativi verbali, sopralluoghi, rilievi fotografici, eventuale acquisizione in copia di documentazione tecnica, approfondimenti successivi, eventuali informative ad altri enti e relativi esiti).
Va infine identificata in modo univoco la data dell’accertamento, inteso come momento in cui sono stati acquisiti tutti gli elementi per valutare la condotta sanzionabile in via amministrativa (comunque non successiva alla data di invio di informativa sull’accertamento al Prefetto).
 - 3) **Accertamento successivo ad una verifica documentale** in ufficio.
In tal caso si deve fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato, indicando la documentazione da cui si è originata l’identificazione della possibile violazione e gli eventuali successivi approfondimenti che hanno portato alla conclusione dell’accertamento (richiesta di chiarimenti al Gestore, interlocuzioni con altri enti pubblici, eventuali visite straordinarie, etc.). Va anche in questo caso indicata in modo univoco la data dell’accertamento.
- c) **Norme violate, con relativi articoli, e sanzioni amministrative pecuniarie previste.**
- d) **Descrizione dettagliata delle violazioni** con puntuale riferimento, ove pertinenti, alle prescrizioni autorizzative non ottemperate.

- e) **Modalità di contestazione.** Si deve, in particolare, indicare il momento e le circostanze in cui è stata eseguita la contestazione. A riguardo si suggerisce di distinguere tra i seguenti casi.
- 1) Contestazione immediata al trasgressore e/o obbligato in solido mediante redazione del verbale di accertamento e contestazione, sottoscritto dal soggetto accertatore e dal trasgressore, in caso di accertamento diretto durante la visita in loco. Ove l'interessato abbia rifiutato di sottoscrivere il verbale la cosa va opportunamente evidenziata.
 - 2) Contestazione differita tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione, in caso di accertamento successivo alla visita ispettiva in loco. In tal caso vanno richiamate le ragioni per le quali non è stato possibile effettuare la contestazione immediata.
 - 3) Contestazione tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione in caso di accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio.
- f) **Modalità di notificazione.**
- g) **Indicazione dell'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della L.689/1981 (Prefetto).**
- h) **Sanzione e modalità di pagamento.** Si deve indicare l'importo minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria e specificare che il Prefetto potrà provvedere all'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione, di cui all'art. 18, della Legge 689/1981, contenente l'importo esatto, che dovrà essere pagato con le modalità specificate nel medesimo atto.
- Deve, inoltre, darsi evidenza dell'inapplicabilità del pagamento in misura ridotta, previsto dall'art. 6, della legge 689/81, in relazione alle specifiche violazioni contestate (art. 29-quattordicesimo, comma 11, del D.Lgs. 152/06).
- i) **Spese di procedimento.** Si devono indicare le eventuali spese di procedimento, dovute nel caso di emissione di Ordinanza - Ingiunzione da parte del Prefetto, nonché le modalità e i termini per il relativo versamento.
- j) **Modalità e termini di presentazione di scritti difensivi ai sensi dell'art.18, della legge n.689/1981.**
Si deve rammentare la facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido di inviare al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento e contestazione, eventuali scritti difensivi oppure la richiesta di essere sentiti, ai sensi dell'art. 18, della Legge 689/81.
Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano anche le disposizioni dell'art.15, della legge 689/1981.
- k) **Eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata.**
- l) **Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.**
- m) **Data e luogo, qualifica, cognome, nome, ente di appartenenza del verbalizzante e sua sottoscrizione.**

5. LA NOTIFICA IN CASO DI CONTESTAZIONE NON IMMEDIATA

La trasmissione tramite servizio postale di notificazione Atti Giudiziari o PEC del verbale di accertamento e contestazione al trasgressore (o all'obbligato in solido), è effettuata qualora vi sia l'impossibilità ad effettuare la relativa contestazione nell'immediatezza; in tal caso la notifica può essere inserita anche nel medesimo verbale di accertamento e contestazione.

Per la notifica del verbale di accertamento e contestazione della violazione al trasgressore ed agli altri soggetti obbligati, si applicano le disposizioni dell'art.14, della legge 689/1981, nonché della Legge 890/1982 per la notifica a mezzo di posta e della Legge 221/2012 per la notifica con PEC.

Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore oppure all'obbligato in solido entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero.

In tali casi la notifica della violazione può essere eseguita anche da un soggetto diverso da quello che ha proceduto alla rilevazione dell'infrazione, purché faccia parte della medesima amministrazione che ha accertato la violazione.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 149-bis del Codice di procedura civile, come modificato dal D.L. n. 179/2012, convertito con L. 221/2012, la notifica di una contestazione dell'illecito amministrativo può avvenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del destinatario se questo è pubblicato in un pubblico elenco o comunque accessibile alla Pubblica Amministrazione. Pertanto:

- a) ai sensi dell'art. 3, L. 689/1981 se il trasgressore è la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, l'invio della contestazione tramite PEC può avvenire solamente nel caso che questi abbia dichiarato un proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero che lo stesso risulti pubblicato in pubblici elenchi. In caso contrario, la contestazione al trasgressore dovrà avvenire a mezzo del servizio postale;
- b) se invece è un'impresa o un professionista iscritto a un albo o elenco istituito per legge, l'invio della contestazione deve sempre essere effettuato via PEC.

6. IL RAPPORTO AL PREFETTO

La struttura cui appartiene il soggetto che ha accertato la violazione deve successivamente inoltrare al Prefetto un rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge n.689/1981.

Il rapporto, completo del verbale di accertamento e contestazione e dei suoi allegati (eventuali rilievi fotografici, rapporti di prova, etc.), deve contenere una dettagliata esposizione dei fatti, con l'indicazione delle violazioni accertate, degli autori delle stesse, degli eventuali obbligati in solido e la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, nonché ogni eventuale chiarimento utile. Al rapporto devono essere allegati eventuali documenti utili alla ricostruzione del percorso di accertamento.

Ove tutti gli elementi necessari siano già contenuti nel verbale di accertamento e contestazione e relativi allegati, redatti anche con lo scopo di fornire la prova dell'avvenuta notifica al trasgressore ed al responsabile in solido, la redazione e la trasmissione del rapporto può essere omessa, a seguito di interlocuzioni con il Prefetto.

I medesimi ispettori che hanno effettuato l'accertamento devono essere disponibili a fornire, su richiesta del Prefetto, consulenza per la successiva attività, relativa in particolare alla valutazione della fondatezza dell'accertamento anche sulla base di eventuali ulteriori elementi forniti dagli interessati.